



Comitato regionale per le comunicazioni

**PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI  
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

**DELIBERAZIONE N. 50 del 16 luglio 2012**

<b>OGGETTO:</b>	Definizione della controversia XXXXXXXXXX - SKY ITALIA XXX
-----------------	---

	<b>Pres.</b>	<b>Ass.</b>
<b>Presidente:</b> Mario Capanna	<b>x</b>	
<b>Membro:</b> Giuseppe Bolognini	<b>x</b>	
<b>Membro:</b> Oliviero Faramelli	<b>x</b>	
<b>Membro:</b> Matteo Fortunati	<b>x</b>	
<b>Membro:</b> Margherita Vagaggini	<b>x</b>	

**Presidente:** Mario Capanna

**Estensore:** Sabrina Di Cola

**Il Verbalizzante:** Simonetta Silvestri



**Comitato regionale per le comunicazioni**

**Definizione della controversia**

**XXXXXXXXXX contro SKY ITALIA XXX**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 “Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale” e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1;

**VISTO** l’art. 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

**VISTE** la legge regione dell’Umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante “norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni” e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante “regolamento per il funzionamento e l’organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni”;

**VISTA** la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 “semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

**VISTA** la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”(di seguito Regolamento);

**VISTA** la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 529/09/CONS recante “approvazione linee guida relative all’attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche” ;

**VISTO** l’Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ;

**VISTA** la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;



**Comitato regionale per le comunicazioni**

**VISTA** la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.278/04/CSP del 10 dicembre 2004 "Approvazione della direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249";

**VISTA** la delibera n.73/11/CONS "approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481" (di seguito Regolamento Indennizzi);

**VISTA** l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenuta il 24 ottobre 2011 (prot. n.4838), con la quale XXXXXXXX, corrente in XXXXXXXX ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con la società Sky Italia;

**VISTA** la nota datata 27 ottobre 2011 (prot.n.4901) con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

**PRESO ATTO** della mancata costituzione dell'operatore, pur avendo regolarmente ricevuto la detta nota di avvio del procedimento in data 03 novembre 2011;

**VISTI** gli atti inerenti l'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione;

**VISTA** la relazione del responsabile del procedimento datata 12 luglio 2012 e la proposta del Dirigente del Servizio;

**UDITA** la relazione del componente del Comitato dott. Matteo Fortunati;

**CONSIDERATO** quanto segue:

**1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA**

**1.1**-L'istante nell'istanza introduttiva rappresenta quanto segue:

-nell'ambito di un'offerta telefonica, Sky ha attivato un abbonamento avente ad oggetto servizi non richiesti, né tanto meno attivati;

-di avere ricevuto fatture e solleciti di pagamento;

-di avere inoltrato reclamo al servizio clienti, il quale non ha dato alcun riscontro.

Sulla base di detta rappresentazione l'istante richiede l'annullamento delle fatture emesse ed il pagamento della somma di euro 200 a titolo di risarcimento per i disagi subiti.

**2. RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME**

**2.1**-In via preliminare vanno fatte le seguenti considerazioni:

-la domanda di risarcimento danni va interpretata come richiesta d'indennizzo in conformità alle linee guida Agcom di cui alla delibera 529/09/CONS, stante il disposto di cui al 4° e 5° comma dell'art.19 del Regolamento, in forza del quale l'Agcom e, per essa il Corecom, può solo



**Comitato regionale per le comunicazioni**

condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi, restando salvo il diritto delle parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno;

-tale domanda va dichiarata inammissibile in quanto introdotta per la prima volta in questa sede, senza il preventivo obbligatorio esperimento del tentativo di conciliazione.

**2.2-**Nel merito poiché l'istante sostiene di non aver mai richiesto, né fruito dei servizi oggetto di fatturazione, in base all'ordinario criterio di riparto dell'onere probatorio, spettava all'operatore dare prova che l'istante ha richiesto l'erogazione dei servizi in questione, nonché di averli regolarmente erogati.

In atti non v'è documentazione in tal senso ed infatti i solleciti di pagamento fanno riferimento a fatture contestate dall'istante che, in quanto documenti unilateralmente formati dall'imprenditore, non costituiscono prova di alcunché (cfr. da ultimo Cass. Civile sez. VI 11 marzo 2011 n.5915). Deve, quindi, necessariamente concludersi che le pretese economiche di Sky Italia nei confronti dell'istante sono prive di fondamento giuridico e, quindi, tutte le fatture emesse nei confronti dello stesso sono illegittime e vanno annullate, con conseguente obbligo a carico dell'operatore di regolarizzare la posizione contabile/amministrativa dell'istante stesso.

**2.3-**Nulla può essere disposto in ordine alle spese di procedura, nonostante l'accertata responsabilità dell'operatore, non essendo previsto alcun rimborso dal par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS nel caso, come il nostro, di utente che nel procedimento non si è avvalso di assistenza tecnica e non si tenuta l'udienza di discussione.

**DELIBERA**

in parziale accoglimento dell'istanza presentata da XXXXXXXXX, corrente in XXXXXXXXXXXXX:

**SKY ITALIA XXX**, con sede in XXXXXXXXX per i titoli di cui in motivazione, è tenuta a:

**-annullare** tutte le fatture emesse con obbligo di regolarizzare la posizione contabile/amministrativa della stessa.

Dichiara inammissibile la domanda d'indennizzo.

Salva la facoltà per l'istante di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.

Le società Sky Italia è tenuta a comunicare a questo CO.RE.COM. l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

In forza dell'art.19, 3° comma del Regolamento il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259.



**Comitato regionale per le comunicazioni**

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento.

Perugia, 16 luglio 2012

**IL PRESIDENTE**

(Dott. Mario Capanna)

**Il Componente Relatore**

(Dott. Matteo Fortunati )

per attestazione di conformità a quanto deliberato

**Il Dirigente (Dott.ssa Simonetta Silvestri)**